



IL SINDACO

Mantova, 24 dicembre 2025

PS 50/344/2025

Rif. Prat. 132447/2025

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, di divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine, nonché in bottiglie in plastica chiuse, in occasione della manifestazione "Spettacolo di fine anno 2025" che si terrà a Mantova la notte di Capodanno.

IL SINDACO

Premesso che tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026, si svolgerà a Mantova, in Piazza Sordello, la consueta manifestazione di fine anno con il concerto dell'artista "Vinicio Capossela", nonché uno spettacolo pirotecnico sui laghi di Mezzo e Inferiore;

Atteso che il suddetto evento richiamerà in città un pubblico numeroso proveniente anche da paesi limitrofi e sarà pertanto caratterizzato da un elevato afflusso di persone;

Considerato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone implica l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- la prevedibile imponenza di detto afflusso comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine e alla sicurezza e, pertanto, è opportuno prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Rilevato altresì che:

- a) si rende necessario, in occasione dell'evento in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o in plastica chiuse e di lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile;
- b) l'art.70 della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 così dispone: "*La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.*";

Attesa la necessità di garantire che gli eventi di pubblico spettacolo programmati si svolgano regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
📞 0376 338477 - 480 - 503 - 568
📞 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



IL SINDACO

Richiamate:

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
- la Direttiva del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

Preso Atto di quanto prescritto dalla Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo con il verbale in data 16 dicembre 2025 relativamente alla vendita/somministrazione di bevande;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Dato Atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Mantova con nota PS 50/343/2025;

Visti:

- l’articolo 54, 4º comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n° 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge 30 marzo 2001, n°125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati”;
- il Decreto Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”;
- l’art. 70 della L.R. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in tutta l’area di Piazza Sordello, in occasione dell’evento della notte di Capodanno, dalle ore 19,00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 03,00 del giorno successivo, quanto segue:

- E’ vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, di plastica chiuse, o in lattine, ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali del settore alimentare e di altri punti di ristoro situati nell’area sopra citata;
- E’ vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, borracce o contenitori simili;

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
📞 0376 338477 - 480 - 503 - 568
📞 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



IL SINDACO

- Gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur rimanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;
- È ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
- È vietato altresì accedere in Piazza Sordello con: bombolette spray di qualsiasi natura con particolare riguardo a quelle antiaggressione (al peperoncino e similari), bandiere, ombrelli, ste rigide, selfie stick, utensili, fuochi d'artificio, petardi e artifici piroecnici di qualsiasi tipo, armi proprie ed improprie, caschi di qualunque genere, valigie di dimensioni medio grandi e qualsiasi oggetto che per le sue caratteristiche, possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico. Borse e zaini saranno ammessi solo previa verifica ed ispezione ai varchi d'ingresso della Piazza, a cura dell'apposito personale autorizzato;
- È consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine solo all'interno dei locali;
- Secondo le vigenti disposizioni di legge, in tutta l'area adibita allo spettacolo è vietata la vendita e somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
- Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile la presente ordinanza od i contenuti della medesima;

DISPONE

- che la presente Ordinanza:
 - sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che copia delle stessa venga notificata ai sopra citati gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'area di Piazza Sordello e nelle sue immediate vicinanze;
 - sia trasmessa:
 - al Prefetto
 - al Questore
 - al Comando della Polizia Locale
 - al Comando provinciale dei Carabinieri
 - al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova, arch. Stefania Galli,
che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
☎ 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



IL SINDACO

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Mattia Palazzi

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
☎ 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it